

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e di aeromobili (1962)	251
PRESIDENTE	251, 252
FRACCHIA	252
NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i>	252
OLIVI, <i>Relatore</i>	251
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	252

La seduta comincia alle 10,20.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e di aeromobili (1962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della responsabilità patrimoniale dei

dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e di aeromobili ».

L'onorevole Olivi ha facoltà di svolgere la relazione.

OLIVI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame potrebbe ritenersi meramente interpretativo, al limite; in effetti, però, si tratta di una norma estensiva, pur nello spirito della motivazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1833.

Con questa legge, com'è noto, soddisfacendo a vive ed obiettive esigenze di giustizia ed equità, si è disciplinata la responsabilità dei pubblici dipendenti in ordine alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici per ragioni di servizio o nell'esercizio delle loro funzioni. Nella dizione « mezzi meccanici » il legislatore del 1962 riteneva probabilmente pacifico che fossero comprese le navi e gli aerei, ma nei lavori preparatori mai si è fatto cenno a veicoli che non fossero quelli terrestri, riguardati esclusivamente in relazione al traffico di terra, e sembra, quindi, obiettivamente difficile ipotizzare una estensione interpretativa.

È così che la giurisprudenza, in particolare quella della Corte dei conti, dopo un primo diverso orientamento, ha ritenuto non applicabile ai conducenti di navi o di aeromobili la norma limitativa della responsabilità verso l'amministrazione dello Stato (da ultimo, ricordo, con la decisione della sezione seconda della Corte dei conti, riguardante comandanti di aeromobili militari).

Ne consegue un'obiettiva disparità ed una sperequante tutela fra il pubblico dipendente addetto alla conduzione di autoveicoli e quello addetto alla conduzione di mezzo navale o aereo, che più sembra invece bisognoso di tutela per le dimensioni del danno risarcibile.

La limitazione dell'obbligo del risarcimento del danno causato all'erario dai pubblici dipendenti nell'esercizio delle loro attribuzioni, stabilita dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1833 per i soli casi di dolo o di colpa grave, va riferita allo *status* di pubblico dipendente, e non già al tipo di mezzo meccanico condotto. È lo Stato che, di fronte ai crescenti rischi della circolazione e della motorizzazione, ha ritenuto doveroso sollevare da obbligazione risarcitoria, sia per danno diretto che in via di rivalsa (a terzi), i propri dipendenti addetti ad un pubblico servizio, tranne per l'ipotesi che versino in stato di dolo o di colpa grave.

Sotto questo profilo, il disegno di legge colma una lacuna di non lieve portata e la sua approvazione appare non solo doverosa, ma anche urgente. E desidero sottolineare l'aspetto dell'urgenza, anche perché, sotto il profilo tecnico, il secondo comma dell'articolo unico sottoposto al nostro esame, con il richiamo all'articolo 8 della legge n. 1833 del 1962, fa riferimento alle procedure di addebito in corso, e alle decisioni di condanna non ancora completamente eseguite alla data di entrata in vigore della legge: perciò il trascorrere del tempo può iniquamente pregiudicare le posizioni di qualche obbligato.

Nel raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge, mi sembra anche doveroso auspicare, per una più ampia attuazione del principio costituzionale di uguaglianza, che il legislatore riguardi lo stesso principio, con queste norme sancite, non tanto correlandolo alla natura del rapporto d'impiego, quanto a quella del servizio, cosicché possa essere esteso a tutti i prestatori di un pubblico servizio, e non solo a coloro che fruiscono di un rapporto di pubblico impiego statale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

NUCCI, Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Concordo con le considerazioni espresse dal relatore e raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

FRACCHIA. Il gruppo comunista condive le argomentazioni del relatore e voterà, pertanto, a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, si applicano anche agli addetti alla conduzione di navi e di aeromobili dello Stato che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, cagionino un danno all'Amministrazione o a terzi.

Per le procedure di addebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge soprarichiamata.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e di aeromobili » (1962).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldassi, Berloff, Bressani, Caruso, Cataldo, Ciampaglia, Codacci Pisanelli, Concas, de Carneri, Felisetti, Fracchia, Galloni, Jacazzi, Lezzi, Reggiani, Olivi, Pani, Restivo, Riz, Sabbatini, Salizzoni, Tozzi Condivi, Trantino, Vania, Vecchiarelli e Vetere.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI